Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 70

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Sabato, 23 marzo 1940 - ANNO XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — **Estero L. 100.**

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1939

REGIO DECRETO 4 dicembre 1939-XVIII, n. 2221.
Approvazione del nuovo statuto della Federazione nazionale fascista delle mutue di malattia per i lavoratori agricoli. Pag. 1137

1940

REGIO DECRETO 5 febbraio 1940-XVIII, n. 135.
Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Figlie della Croce, con sede in Palermo . . . . . . Pag. 1141

REGIO DECRETO 8 febbraio 1940-XVIII, n. 136.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Chiesa della SS.ma Annunziata, in Castellammare di Stabia (Napoli) . . . . Pag. 1141

REGIO DECRETO 15 febbraio 1940-XVIII, n. 137.
Erezione in ente morale della Fondazione « Cassa di risparmio di Torino » per il funzionamento della Clinica delle malattie tropicali e subtropicali, con sede presso la Regia università di Torino. Pag. 1141

REGIO DECRETO 15 febbraio 1940-XVIII, n. 138.
Autorizzazione al Regio istituto magistrale di Alessandria ad accettare una donazione . . . . Pag. 1141

REGIO DECRETO 15 febbraio 1940-XVIII.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria « posamine », di navi mercantili requisite . . . Pag. 1142

REGIO DECRETO 22 febbraio 1940-XVIII.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria « dragamine », di navi mercantili requisite . . Pag. 1142

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1940-XVIII.
Autorizzazione alla caccia ed alla cattura del coniglio selvatico in provincia di Ravenna . . . . Pag. 1143

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1940-XVIII.
Dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità dei lavori d'impianto di cavi telegrafici telefonici sottomarini fra la Sicilia e Tripoli . . . . Pag. 1143

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Revoca di cittadinanza italiana Pag. 1144

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Nomina del commissario governativo del Consorzio di irrigazione « Fosso Secco » in provincia di Roma . . . . Pag. 1144

CONCORSI

Ministero delle comunicazioni: Graduatoria generale del concorso a 4 posti di grado 10° nel ruolo degli ingegneri specializzati dell'Amministrazione delle poste e telegrafi . . . Pag. 1144

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 70 DEL 23 MARZO 1940-XVIII:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 16: **Municipio di Savona:** Obbligazioni sorteggiate il 5 marzo 1940-XVIII. — **« Ora Elettrica » S. A., in Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **Società anonima Orobia, in Lecco:** Obbligazioni della ex Società elettrica bergamasca sorteggiate il 1° marzo 1940-XVIII. — **Azienda autonoma per la stazione di soggiorno in Iseo:** Obbligazioni sorteggiate per il rimborso. — **Metalgraf - Unione arti grafiche su metalli S. A., in Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **Municipio di Genova:** Elenco delle obbligazioni del prestito civico Acquedotto e Darsena sorteggiate nella 17ª estrazione del 12 marzo 1940-XVIII. — **Compagnia italiana dei grandi alberghi, in Venezia:** Obbligazioni ex Unione dei grandi alberghi estratte il 16 marzo 1940-XVIII. — **Monte dei Paschi di Siena:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 4 dicembre 1939-XVIII, n. 2221.

Approvazione del nuovo statuto della Federazione nazionale fascista delle mutue di malattia per i lavoratori agricoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti i Nostri decreti 23 ottobre 1930, n. 1567, e 14 luglio 1937, n. 1485, relativi al riconoscimento giuridico ed all'approvazione dello statuto della Federazione nazionale fascista delle mutue di malattia per i lavoratori agricoli;

Vista la domanda in data 28 febbraio 1939-XVII, con la quale la detta Federazione ha chiesto l'approvazione di un nuovo statuto;

Visti l'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e l'art. 36 del Nostro decreto 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè l'art. 10 della legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato lo statuto della Federazione nazionale fascista delle mutue di malattia per i lavoratori agricoli, secondo il testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, in sostituzione del testo approvato col Nostro decreto 14 luglio 1937, n. 1485.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 419, *foglio* 58. — MANCINI

Statuto della Federazione nazionale fascista delle mutue di malattia per i lavoratori agricoli

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

In applicazione della dichiarazione XXVIII della Carta del Lavoro, è costituita la « Federazione nazionale fascista delle mutue di malattia per i lavoratori agricoli » quale istituto assistenziale, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, delle due Confederazioni fasciste degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura.

La Federazione ha sede in Roma ed estende la sua competenza su tutto il territorio del Regno.

Art. 2.

La Federazione ha lo scopo di provvedere all'assistenza economica e sanitaria, in caso di malattia, dei lavoratori dell'agricoltura, nonchè di adottare tutte quelle forme di prevenzione e di profilassi atte a diminuire od eliminare i casi di malattia dei lavoratori dell'agricoltura.

In particolare la Federazione si propone di concedere agli iscritti, in caso di comprovata malattia, le seguenti prestazioni:

a) una indennità giornaliera;

b) l'assistenza sanitaria;

c) l'assistenza ospedaliera;

d) l'assistenza medica specialistica, balneo-termale e terapeutica;

e) l'assistenza farmaceutica;

f) altre prestazioni che abbiano per fine la tutela della salute e dell'igiene dei lavoratori, la prevenzione e la profilassi delle malattie con particolare riguardo alla salute dei fanciulli, la concessione di aiuti finanziari in caso di decesso.

La Federazione si propone inoltre di coordinare la propria attività con le altre forme di assistenza relative alle malattie in genere, alla tubercolosi, alla maternità, all'invalidità e agli infortuni sul lavoro.

La misura delle prestazioni indicate al secondo comma del presente articolo e la estensione delle prestazioni stesse alle varie categorie di iscritti saranno stabilite dal Consiglio direttivo della Federazione, la quale sentirà le Confederazioni interessate se i provvedimenti da adottare importeranno un aggravio di contributi.

Resta esclusa per i coloni e mezzadri la concessione di cui alla lettera *a*) del secondo comma del presente articolo.

Art. 3.

La Federazione provvede al raggiungimento degli scopi di cui all'articolo precedente, attraverso propri organi provinciali denominati « Mutue di malattia per i lavoratori agricoli ».

Art. 4.

Sono iscritti alla Federazione i lavoratori agricoli d'ambo i sessi, dai 12 ai 65 anni compiuti, qualunque sia la forma della loro remunerazione e del rapporto di lavoro.

Possono altresì essere iscritti alla Federazione i familiari dei predetti lavoratori.

Cessano di essere iscritti alla Federazione, senza diritto a restituzione dei contributi versati e ad usufruire delle prestazioni, i lavoratori:

a) che, per un periodo superiore a tre mesi, si dedichino a lavori diversi da quelli agricoli;

b) la cui appartenenza alla Federazione sia ritenuta incompatibile dal Comitato esecutivo della Federazione.

Le modalità per l'iscrizione alla Federazione, i termini di decorrenza e di cessazione, saranno determinati dal regolamento e, per i familiari di cui al secondo comma, previ i necessari accordi tra le due Confederazioni interessate.

TITOLO II.

Organizzazione periferica.

Art. 5.

Le Mutue di malattia per i lavoratori agricoli sono gli organi locali della Federazione; hanno, di massima, circoscrizione provinciale e sede presso l'Unione provinciale fascista dei lavoratori dell'agricoltura.

Le Mutue di malattia, oltre a curare il raggiungimento degli scopi della Federazione indicati nel precedente art. 2, hanno in particolare il compito:

a) di assicurare la formazione degli elenchi anagrafici della mano d'opera agricola, avente diritto alla iscrizione alle Mutue;

b) di attuare le direttive della Federazione per la riscossione dei contributi mutualistici;

c) di dare le prestazioni economiche e sanitarie secondo le modalità e nei limiti fissati nel regolamento;

d) di effettuare il controllo delle malattie;

e) di raccogliere notizie e dati sulla morbilità e sulla mortalità;

f) di espletare le altre funzioni stabilite dalla Federazione per il conseguimento delle finalità previste nel presente statuto.

Art. 6.

A ciascuna Mutua di malattia è preposto un Comitato costituito:

a) dal presidente, nominato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;

b) da un vice presidente, nominato dalla Confederazione fascista degli agricoltori;

c) da tre rappresentanti della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;

d) da due rappresentanti della Confederazione fascista degli agricoltori;

e) da un rappresentante della Confederazione fascista degli industriali.

I componenti del Comitato durano in carica tre anni e possono essere confermati. In caso di sostituzione il rappresentante di nuova designazione dura in carica per il residuo tempo del triennio in corso.

Alle riunioni del Comitato partecipa anche, con funzioni di segretario, il direttore della Mutua di malattia, nominato dal Consiglio direttivo della Federazione.

Art. 7.

Il Comitato si riunisce, dietro convocazione del presidente della Mutua, almeno una volta ogni due mesi in via ordinaria e, in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga necessario il presidente stesso.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti, oltre il presidente.

Ciascun componente ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 8.

Il presidente, coadiuvato dal Comitato, sovrintende alla gestione della Mutua.

Il Comitato in particolare:

a) propone i sistemi di riscossione dei contributi mutualistici;

b) si pronuncia, su richiesta della Federazione sulle questioni relative all'assistenza economica e sanitaria e alle forme di prevenzione e di profilassi contro le malattie, nell'ambito della propria circoscrizione;

c) promuove, nell'ambito della propria circoscrizione, gli studi per lo sviluppo delle forme di previdenza per le malattie;

d) decide in prima istanza le controversie riguardanti le prestazioni mutualistiche;

e) esercita, nel campo amministrativo-contabile, le attribuzioni che gli siano deferite dal Consiglio direttivo della Federazione.

TITOLO III.

Organi della Federazione.

Art. 9.

Sono organi della Federazione:

1) il Consiglio direttivo;
2) il Comitato esecutivo;
3) il presidente.

Art. 10.

Il Consiglio direttivo è costituito, oltre che dal presidente:

a) da un vice presidente nominato dalla Confederazione fascista degli argricoltori;

b) da sette rappresentanti nominati dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;

c) da sei rappresentanti nominati dalla Confederazione fascista degli agricoltori;

d) da un rappresentante della Confederazione fascista degli industriali;

e) da un rappresentante della Cassa nazionale fascista di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali;

f) da un rappresentante del Partito Nazionale Fascista;

g) da un rappresentante del Ministero delle corporazioni;

h) da un rappresentante del Ministero dell'interno.

I membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere confermati.

I membri di cui alle lettere b), c) e d) che si astengano, senza giustificato motivo, dall'intervenire a tre sedute consecutive, saranno dichiarati decaduti dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta. Contro di essa è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni.

Coloro che sono nominati in sostituzione dei membri dichiarati decaduti o comunque venuti a mancare prima della scadenza, rimangono in carica solo fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno surrogato.

Art. 11.

Il Consiglio direttivo si riunisce ordinariamente ogni tre mesi e straordinariamente tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno, o ne sia fatta richiesta dal Comitato esecutivo o da almeno un terzo dei componenti il Consiglio, o dai sindaci.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e contenenti l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione stessa e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto a tre giorni.

Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà dei componenti.

In seconda convocazione, che può essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima e nello stesso invito di questa, la seduta è valida quando sia presente almeno un terzo dei componenti il Consiglio, tra cui un rappresentante di ciascuna delle due Confederazioni dell'agricoltura.

Ogni membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Alle adunanze del Consiglio partecipano i sindaci, i quali pertanto devono esere invitati ad ogni seduta.

Art. 12.

Spetta al Consiglio direttivo:

a) di deliberare le direttive di ordine generale per il raggiungimento degli scopi della Federazione;

b) di deliberare, non oltre il 30 aprile di ogni anno, sui resoconti morali e finanziari del presidente e del Comitato esecutivo e sul conto consuntivo della Federazione;

c) di deliberare, non oltre il 30 settembre di ogni anno, il bilancio preventivo della Federazione. In tale sede il Consiglio direttivo può delegare al presidente i poteri necessari

per introdurre nel bilancio stesso le modificazioni che fossero richieste per l'approvazione in sede tutoria;

d) di approvare il regolamento per l'applicazione del presente statuto;

e) di deliberare le modalità eventualmente occorrenti per la riscossione dei contributi mutualistici, nonchè le prestazioni facoltative da corrispondere ai lavoratori agricoli;

f) di curare l'organizzazione delle Mutue di malattia per i lavoratori agricoli e dettare le eventuali norme per il loro funzionamento;

g) di nominare i membri del Comitato esecutivo e il direttore generale della Federazione;

h) di dare il suo parere su ogni oggetto che sia sottoposto al suo esame dal presidente e dal Comitato esecutivo;

i) di deliberare sulle modifiche al presente statuto;

l) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato e dagli organismi superiori.

Art. 13.

Il Comitato esecutivo è composto, oltre che dal presidente e dal vice presidente:

a) da due componenti il Consiglio direttivo, scelti dal Consiglio stesso tra i rappresentanti della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;

b) da un componente il Consiglio direttivo, scelto dal Consiglio stesso tra i rappresentanti della Confederazione fascista degli agricoltori;

c) da un rappresentante della Confederazione fascista degli industriali;

d) da un rappresentante del Partito Nazionale Fascista;

e) da un rappresentante del Ministero delle corporazioni;

f) da un rappresentante del Ministero dell'interno.

I membri del Comitato esecutivo fanno parte, come componenti di diritto, del Consiglio direttivo.

Art. 14.

Il Comitato esecutivo si riunisce, su convocazione del presidente, almeno una volta ogni mese.

La convocazione è fatta con le stesse modalità stabilite per il Consiglio direttivo, salvo per il termine di preavviso che è ridotto a cinque giorni e, in caso di urgenza, a due giorni.

Le sedute del Comitato esecutivo sono valide se, oltre il presidente, sono presenti almeno quattro dei suoi componenti, di cui un rappresentante per ciascuna delle due Confederazioni dell'agricoltura.

Ciascun membro ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Alle riunioni del Comitato esecutivo possono partecipare i sindaci, che debbono pertanto essere invitati ad ogni seduta.

Art. 15.

Spetta al Comitato esecutivo:

a) di curare il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni del Consiglio direttivo;

b) di deliberare in seconda istanza sui ricoveri dei lavoratori o dei loro aventi causa, relativi alle prestazioni;

c) di esaminare le proposte da sottoporre al Consiglio direttivo;

d) di deliberare le norme occorrenti per l'assunzione, il trattamento ed il licenziamento del personale;

e) di adempiere a tutte le altre mansioni che siano ad esso demandate dal presente statuto, dal regolamento o che gli siano attribuite dal Consiglio.

Art. 16.

Il presidente della Federazione è nominato dal presidente della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura.

Egli dirige e rappresenta la Federazione ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione; è di diritto presidente del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo e provvede a quanto altro è necessario per assicurare il miglior andamento dell'organizzazione.

Spetta al presidente di stabilire i locali per la sede sociale.

In caso di urgenza il presidente ha facoltà di esercitare tutti i poteri del Comitato esecutivo, salvo la ratifica di questo nella sua prima riunione.

In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente.

La nomina del presidente e del vice presidente è approvata a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

TITOLO IV.

Il direttore generale.

Art. 17.

Il direttore generale cura l'esecuzione delle deliberazioni e delle disposizioni del presidente e provvede al funzionamento dei servizi e della disciplina del personale.

Interviene alle sedute del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo e cura la redazione dei relativi verbali.

TITOLO V.

Patrimonio sociale, amministrazione e bilanci.

Art. 18.

Il patrimonio della Federazione è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni o per qualunque altro titolo, vengano in possesso della Federazione;

b) dalle somme destinate a formare speciali riserve o accantonamenti.

Art. 19.

Costituiscono entrate della Federazione:

a) i contributi per le prestazioni di cui all'art. 2;

b) i contributi per le forme facoltative di assistenza di cui alla lettera c) dell'art. 8;

c) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

d) le somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni e, in genere, per atti di liberalità;

e) le somme che, per qualsiasi altro titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, vengano in possesso della Federazione.

I contributi di cui alla lettera a) sono versati per metà a carico dei datori di lavoro e per metà a carico dei lavoratori.

Il datore di lavoro è responsabile del pagamento del contributo, anche per la parte a carico del lavoratore e il relativo importo è trattenuto al momento della corresponsione della retribuzione.

Art. 20.

Gli avanzi annuali di gestione possono essere impiegati esclusivamente per costituire riserve ordinarie e straordinarie, secondo le norme di legge e le modalità che saranno determinate con il regolamento di attuazioune del presente statuto.

Art. 21.

Il Collegio sindacale è costituito:

a) da un sindaco effettivo e uno supplente nominati dal Ministero delle corporazioni;

b) da due sindaci effettivi e uno supplente nominati dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;

c) da un sindaco effettivo e uno supplente nominati dalla Confederazione fascista degli agricoltori;

d) da un sindaco effettivo e uno supplente nominati dalla Confederazione fascista degli industriali.

I sindaci hanno il compito di verificare la contabilità e la cassa, di esaminare e controllare il conto consuntivo e di accompagnarlo con una loro relazione, che sarà sottoposta al Consiglio direttivo.

I sindaci debbono intervenire alle sedute del Consiglio direttivo ed hanno facoltà di partecipare a quelle del Comitato esecutivo; durano in carica un anno e possono essere confermati.

Art. 22.

Per l'amministrazione del patrimonio e delle entrate sociali, nonchè per la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e degli altri atti e documenti di cui all'art. 29 del R. decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399, dovranno osservarsi le norme di cui al decreto-legge medesimo.

Le stesse norme valgono anche per le eventuali responsabilità del presidente e delle altre persone contemplate negli articoli 43, 44 e 45 del predetto decreto-legge.

TITOLO VI.

Disposizioni varie.

Art. 23.

Il datore di lavoro, nei casi di omesso pagamento dei contributi dovuti, è tenuto, oltre all'obbligo di rifondere alla Federazione il costo delle prestazioni:

a) al pagamento dei contributi, sia per la quota a proprio carico, sia per quella a carico dei lavoratori;

b) al versamento di una somma aggiuntiva uguale a quella dovuta a norma della precedente lettera *a*).

Art. 24.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento giuridico della Federazione, il liquidatore, nominato dalla autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo, ed alla estinsione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 25.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, agli statuti, deliberazioni ed istruzioni delle due Confederazioni fasciste dell'agricoltura ed ai principî del diritto vigente.

Art. 26.

Per l'attuazione del presente statuto sarà emanato un apposito regolamento, approvato dal Consiglio direttivo e ratificato dal Ministero delle corporazioni.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

REGIO DECRETO 5 febbraio 1940-XVIII, n. 135.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Figlie della Croce, con sede in Palermo.

N. 135. R. decreto 5 febbraio 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle Figlie della Croce, con sede in Palermo, e viene autorizzato il trasferimento a favore del medesimo, di immobili posti in Palermo, del complessivo valore approssimativo di L. 1.621.000, da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1940-XVIII

REGIO DECRETO 8 febbraio 1940-XVIII, n. 136.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Chiesa della SS.ma Annunziata, in Castellammare di Stabia (Napoli).

N. 136. R. decreto 8 febbraio 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Castellammare di Stabia in data 1° novembre 1937-XVI, integrato con postilla in pari data, relativo alla erezione in parrocchia della Chiesa della SS.ma Annunziata, in Castellammare di Stabia (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1940-XVIII

REGIO DECRETO 15 febbraio 1940-XVIII, n. 137.

Erezione in ente morale della Fondazione « Cassa di risparmio di Torino » per il funzionamento della Clinica delle malattie tropicali e subtropicali, con sede presso la Regia università di Torino.

N. 137. R. decreto 15 febbraio 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Fondazione « Cassa di risparmio di Torino » per il funzionamento della Clinica delle malattie tropicali e subtropicali, con sede presso la Regia università di Torino, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1940-XVIII

REGIO DECRETO 15 febbraio 1940-XVIII, n. 138.

Autorizzazione al Regio istituto magistrale di Alessandria ad accettare una donazione.

N. 138. R. decreto 15 febbraio 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il preside del Regio istituto magistrale di Alessandria viene autorizzato ad accettare la donazione di L. 20.000 nominali in cartelle del prestito redimibile 3,50 % della professoressa Giuseppina Thermignon, per la istituzione di due borse di studio.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1940-XVIII

REGIO DECRETO 15 febbraio 1940-XVIII.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria « posamine », di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 28 settembre 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1939-XVII, registro n. 11 Marina, foglio n. 220, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria « posamine », di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 7 agosto 1939-XVII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina, al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili, già inscritte temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria « posamine », sono radiate da detto ruolo, dall'ora e dalla data indicate a fianco di ciascuna di esse;

Piroscafo *Partenope* dalle ore 24 del 25 settembre 1939-XVII;

Piroscafo *San Giorgio* dalle ore 12 del 17 settembre 1939-XVII;

Piroscafo *Elbano Gasperi* dalle ore 9 del 16 settembre 1939-XVII;

Piroscafo *Mazara* dalle ore 11 del 21 settembre 1939-XVII;

Motonave *San Giusto* dalle ore 11 del 17 settembre 1939-XVII;

Motonave *Giuseppe Orlando* dalle ore 11 del 16 settembre 1939-XVII;

Motonave *Zara* dalle ore 22 del 2 novembre 1939-XVIII;

Motonave *Lero* dalle ore 24 del 2 novembre 1939-XVIII;

Motonave *Deffenu* dalle ore 12 del 6 novembre 1939-XVIII;

Motonave *Caralis* dalle ore 8 del 15 novembre 1939-XVIII;

Motonave *Barletta* dalle ore 16 del 7 novembre 1939-XVIII.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

CAVAGNARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1940-XVIII
Registro n. 3 *Marina, foglio n.* 466. — COLONNA

(1130)

REGIO DECRETO 22 febbraio 1940-XVIII.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria « dragamine », di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 28 settembre 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1939-XVIII, registro n. 12 Marina, foglio n. 126, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria « dragamine », di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 7 agosto 1939-XVII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina, al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili, già inscritte temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria « dragamine », sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicata a fianco di ciascuna di esse:

Motopeschereccio *Roma* dalle ore 12 del 17 settembre 1939-XVII;

Motopeschereccio *Quarto* dalle ore 8 del 20 ottobre 1939-XVII

Motopeschereccio *Premuda* dalle ore 14 del 21 settembre 1939-XVII;

Motopeschereccio *Pino* dalle ore 12 del 4 ottobre 1939-XVII;

Motopeschereccio *Orsini* dalle ore 18 dell'8 ottobre 1939-XVII;

Motopeschereccio *Nuovo Ciccillo* dalle ore 16 del 3 ottobre 1939-XVII;

Motopeschereccio *Marcantonio* dalle ore 18 del 17 settembre 1939-XVII;

Motopeschereccio *Misocchè* dalle ore 8 del 16 settembre 1939-XVII;

Motopeschereccio *Glorioso S. Ciro* dalle ore 9 del 15 settembre 1939-XVII;

Motopeschereccio *Giovanni delle Bande Nere* dalle ore 24 del 14 settembre 1939-XVII;

Motopeschereccio *Francesco Padre* dalle ore 17 del 14 settembre 1939-XVII;

Motopeschereccio *Franco* dalle ore 12 del 23 settembre 1939-XVII;

Motopeschereccio *Fiume* dalle ore 10,30 del 18 settembre 1939-XVII;

Motopeschereccio *Dominion* dalle ore 9,30 del 4 ottobre 1939-XVII;

Motopeschereccio *Elvira Madre* dalle ore 8 del 16 settembre 1939-XVII;

Motopeschereccio *Disfida di Barletta* dalle ore 11 del 15 ottobre 1939-XVII;

Motopeschereccio *Angelina* dalle ore 8 del 20 ottobre 1939-XVII;

Motopeschereccio *Ardito* dalle ore 8 del 20 ottobre 1939-XVII;

Motopeschereccio *Autarchia* dalle ore 17,30 del 4 ottobre 1939-XVII;

Motopeschereccio *Garibaldino* di stazza lorda tonn. 26.27 inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, di proprietà di Mobili Alceste e C. con sede ad Ancona; dalle ore 17 del 22 settembre 1939-XVII;

Motopeschereccio *Domenichella* dalle ore 11 del 30 ottobre 1939-XVIII;

Motopeschereccio *Saturno di Sauro* dalle ore 15 del 23 dicembre 1939-XVIII;

Motopeschereccio *Nina* dalle ore 9 del 12 dicembre 1939-XVIII;

Motopeschereccio *Maria SS. della Catena* dalle ore 16 del 24 dicembre 1939-XVIII;

Motopeschereccio *Mafalda* dalle ore 12 del 17 settembre 1939-XVII;

Motopeschereccio *Isabella* dalle ore 24 del 14 settembre 1939-XVII;

Motopeschereccio *Città di Barletta* dalle ore 22 del 6 dicembre 1939-XVIII;

Motopeschereccio *Tenacemente* dalle ore 18 del 23 ottobre 1939-XVII;

Motopeschereccio *Nuovo S. Antonio* dalle ore 17,30 del 4 ottobre 1939-XVII;

Motopeschereccio *Maria* dalle ore 19 del 23 ottobre 1939-XVII;

Motopeschereccio *Intrepido I* dalle ore 15 dell'11 ottobre 1939-XVII;

Motopeschereccio *Due Sorelle* dalle ore 17 del 28 ottobre 1939-XVII;

Motopeschereccio *Tigre* dalle ore 17 del 22 settembre 1939-XVII;

Motopeschereccio *S. Luca Maria* dalle ore 9 del 15 settembre 1939-XVII;

Motopeschereccio *S. Giorgio* dalle ore 18 del 17 settembre 1939-XVII;

Motopeschereccio *S. Leone Magno* dalle ore 9 del 15 settembre 1939-XVII;

Motopeschereccio *S. Michele Arcangelo* dalle ore 17 del 14 settembre 1939-XVII;

Motopeschereccio *S. Vincenzo* dalle ore 17 del 14 settembre 1939-XVII;

Motopeschereccio *Santa Maria* dalle ore 16 del 16 settembre 1939-XVII;

Motopeschereccio *Santa Rita* dalle ore 16 del 16 settembre 1939-XVII;

Motopeschereccio *S. Liberata* dalle ore 16 del 16 settembre 1939-XVII;

Motopeschereccio *Santa Lucia* dalle ore 15 del 3 ottobre 1939-XVII;

Motopeschereccio *Severo* dalle ore 6,30 del 21 settembre 1939-XVII;

Motopeschereccio *SS. Cosma e Damiano* dalle ore 15 del 12 novembre 1939-XVIII;

Motopeschereccio *S. Francesco* dalle ore zero del 10 ottobre 1939-XVII;

Motopeschereccio *Romano* dalle ore 10 del 24 settembre 1939 XVII;

Motopeschereccio *Rondello* dalle ore 17 del 22 settembre 1939-XVII;

Motopeschereccio *Delfino* di stazza lorda tonn. 51,88, iscritto al Compartimento marittimo di Napoli, di proprietà di Scotto Maurizio di Santolo con sede a Procida; dalle ore 9 del 15 settembre 1939-XVII;

Motopeschereccio *S. Antonio* di stazza lorda tonn. 20,54 iscritto al Compartimento marittimo di Bari, di proprietà di Rotondi Vitantonio fu Francesco e C., con sede a Mola di Bari; dalle ore 8 del 12 dicembre 1939-XVIII;

Motopeschereccio *S. Antonio* di stazza lorda tonn. 22,19, iscritto all'Ufficio marittimo di Portici, di proprietà dei fratelli Francesco, Raffaele, Antonio, Cristofaro, Gennaro, Vincenzo Iacomino di Antonio, con sede a Resina; dalle ore 17 del 14 settembre 1939-XVII.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

CAVAGNARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1940-XVIII
Registro n. 3 Marina, foglio n. 490. — COLONNA

(1131)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1940-XVIII.

Autorizzazione alla caccia ed alla cattura del coniglio selvatico in provincia di Ravenna.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Vista la proposta del Comitato provinciale della caccia di Ravenna, in data 16 gennaio 1940-XVIII, n. 157, intesa ad ottenere la inclusione del coniglio selvatico tra gli animali nocivi, a termini dell'art. 4 del sopracitato testo unico, limitatamente al tenimento demaniale « Pineta di Ravenna »;

Visto il parere del Comitato centrale della caccia, espresso in data 1° marzo 1940-XVIII;

Decreta:

Il coniglio selvatico viene annoverato tra gli animali nocivi, limitatamente al comprensorio della « Pineta demaniale di Ravenna ».

La caccia e la cattura della specie medesima, in tempo di divieto, sono regolate, pertanto, dall'art. 25 del citato testo unico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 marzo 1940-XVIII

Il Ministro: TASSINARI

(1134)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1940-XVIII.

Dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità dei lavori d'impianto di cavi telegrafici telefonici sottomarini fra la Sicilia e Tripoli.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936-XIV, n. 645;

Ritenuto che, a termini dell'articolo stesso, l'opera riveste carattere di pubblica utilità;

Riconosciuto necessario che siano dichiarati urgenti ed indifferibili i lavori d'impianto di tre cavi telegrafici telefonici sottomarini fra Porto Empedocle-Pantelleria, Pantelleria-Lampedusa e Lampedusa-Tripoli, di un cavetto di raccordo tra il casotto di approdo e la stazione amplificatrice di Porto Empedocle, ecc.;

Ritenuto che dette opere si compiono in base al R. decreto-legge 3 giugno 1937-XV, n. 1078 (convertito in legge 23 dicembre 1937, n. 2348); che la ditta appaltatrice Società italiana Pirelli di Milano, con atto di sottomissione 1° marzo 1939-XVII (approvato con decreto interministeriale 4 dicembre 1939-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1940, registro 1, foglio 247) si è impegnata ad ultimare e consegnare, entro 52 mesi dalla data della lettera di partecipazione dell'approvazione del contratto, l'impianto completo dei tre cavi su citati;

Considerato che trattasi di lavori che occorre eseguire senza dilazione, nell'interesse dell'importante pubblico servizio telefonico statale;

Che la ordinaria procedura d'esproprio, che si rendesse necessaria in caso di mancati accordi coi proprietari dei fondi da attraversare, potrebbe dar luogo a ritardi inconciliabili con la sollecitudine con la quale dall'Amministrazione appaltante devono essere messi a disposizione della ditta accollataria dei lavori i terreni per l'approdo dei cavi sottomarini e per la posa del cavo di raccordo su citati;

Visto il parere del Consiglio di amministrazione PP. TT. in data 23 febbraio 1940-XVIII;

Decreta:

Art. 1.

L'esecuzione delle opere di cui all'atto di sottomissione sopra indicato, è dichiarato di pubblica utilità.

Art. 2.

Agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata dalla legge 18 dicembre 1879, n. 5188, entrambe richiamate nell'art. 180 del Codice citato in premesse, sono dichiarati urgenti ed indifferibili i lavori suindicati per conto del Ministero comunicazioni (Azienda di Stato per i servizi telefonici).

Roma, addì 7 marzo 1940-XVIII

Il Ministro: HOST VENTURI

(1133)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Revoca di cittadinanza italiana

Con decreto del prefetto di Gorizia del 17 gennaio 1939-XVII, n. 1072, viene dichiarato, a termini dell'art. 23 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, revocato il decreto del Commissariato generale civile per la Venezia Giulia del 18 aprile 1922, 13 B/520, relativo al conferimento della cittadinanza italiana a Sterri (Stern) Egone di Leopoldo.

(1171)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina del commissario governativo del Consorzio di irrigazione « Fosso Secco » in provincia di Roma

Con decreto Ministeriale 16 marzo 1940-XVIII, n. 504, l'ing. Carlo Carones è stato nominato commissario governativo del Consorzio di irrigazione di Fosso Secco in comune di Albano Laziale (Roma), in sostituzione del dimissionario cav. avv. Pietro Tosatti.

(1169)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Graduatoria generale del concorso a 4 posti di grado 10° nel ruolo degli ingegneri specializzati dell'Amministrazione delle poste e telegrafi.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale del 24 giugno 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 9 agosto stesso anno, col quale è stato bandito un concorso a 4 posti di grado 10° nel ruolo degli ingegneri specializzati di 1ª categoria nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Visto il decreto Ministeriale dell'8 gennaio 1940-XVIII riguardante la nomina della Commissione esaminatrice;

Visto il decreto Ministeriale 11 gennaio 1940-XVIII, pubblicato nel bollettino della Direzione generale delle poste e dei telegrafi n. 3 del 1° febbraio successivo, col quale fu approvato l'elenco degli ammessi al concorso stesso;

Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Visti i Regi decreti n. 2395 dell'11 novembre 1923-II, e nn. 2960 e 3084 del 30 novembre 1923-II;

Visto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46;

Visti il R. decreto 15 agosto 1926-IV, n. 1733, e il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1841;

Vista la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a 4 posti di grado 10° del ruolo degli ingegneri specializzati di 1ª categoria, bandito con decreto Ministeriale del 24 giugno 1939-XVII.

N.	COGNOME E NOME	Paternità	VOTAZIONE		
			Media prove scritte	Prova orale	Totale su 20
1	Pesce dott. Santino Mario	Antonino	7,33	9 —	16,33
2	Borgia ing. Mario . . .	Luigi	8 —	8 —	16 —
3	Bianchi ing. Armando .	Francesco	8,33	7 —	15,33

Art. 2.

I candidati di cui al precedente articolo sono dichiarati vincitori del concorso e con effetto dal 1° marzo 1940:

a) il dot. Santino Mario Pesce, domiciliato in Roma, è assunto in servizio per un periodo di prova non inferiore a 6 mesi, con la qualifica di volontario e destinato presso il Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche di Palermo con l'assegno mensile lordo di L. 835;

b) gli ingg. Borgia Mario e Bianchi Armando i quali da un periodo di tempo maggiore di mesi 6 esercitano mansioni proprie del ruolo degli ingegneri specializzati di 1ª categoria, sono esonerati dal prestare servizio di prova e sono nominati allievi ispettori tecnici (grado 10° del ruolo suddetto) con lo stipendio di L. 13.400 più il supplemento di servizio attivo di L. 2300 con riserva di anzianità nei confronti dei volontari.

Dalla stessa data s'intende rescisso il contratto a termine nei confronti dell'ing. Bianchi Armando, impiegato ausiliario.

Roma, addì 29 febbraio 1940-XVIII

Il Ministro: HOST VENTURI

(1146)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.